



Regulatory and Antitrust Italy

Viale Regina Margherita 125 - 00198 Roma  
T +39 06 83051



ENEL-ITA-15/06/2020-0047962

Spettabile  
Autorità di Regolazione per Energia  
Reti e Ambiente - Direzione Mercati Retail e  
Tutele dei Consumatori di Energia Unità SII,  
Processi e Monitoraggio  
Piazza Cavour, 5  
20121 Milano

ITA/RA

enelitalia@pec.enel.it

Oggetto: Risposta al documento per la consultazione 193/2020/R/COM “Evoluzione delle disposizioni di cui alle deliberazioni dell’Autorità 116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM e 192/2020/R/COM adottate per via dell'emergenza Covid-19”

Si trasmettono le osservazioni Enel al documento in oggetto.

Con i migliori saluti

**FRANCESCA VALENTE**

La Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

**RISPOSTA ENEL**  
**AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE 193/2020/R/COM**  
**28 MAGGIO 2020**

**“EVOLUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DELL’AUTORITÀ  
116/2020/R/COM, 149/2020/R/COM E 192/2020/R/COM ADOTTATE PER VIA DELL’EMERGENZA  
COVID-19”**

**OSSERVAZIONI GENERALI**

Il contesto emergenziale Covid-19 che abbiamo attraversato nei mesi scorsi è stato sicuramente un fenomeno eccezionale ed imprevedibile che ha fortemente scosso i mercati e richiesto l’adozione di misure straordinarie per salvaguardare le imprese del Sistema Paese.

In tale ambito Enel dà atto a codesta Autorità di aver intrapreso rapidamente alcune azioni di sostegno per clienti e operatori volte a salvaguardare il settore energetico parimenti investito dalla forte turbolenza epidemiologica e condivide ora, al termine della fase più critica di detta emergenza, la necessità di intraprendere le opportune azioni di ripristino degli equilibri momentaneamente intaccati.

Fra queste si inserisce certamente la necessità di ottenere una rapida regolarizzazione dei versamenti delle quote trattenute dai venditori in forza della delibera 116/20/R/COM oggetto del presente DCO.

In particolare, si condividono le proposte in merito alla rateizzazione degli ammontari che i venditori non hanno versato ai distributori nel periodo aprile-giugno poiché volte, sostanzialmente entro fine anno, a ripristinare il corretto equilibrio economico-finanziario degli operatori.

Viceversa, come meglio illustrato nei singoli spunti di consultazione, nutriamo forti perplessità circa l’adozione di alcune misure proposte nel DCO in oggetto che riteniamo penalizzanti per i distributori o che in generale appaiono meno efficienti per il sistema.

Ci riferiamo, in particolare:

- al meccanismo di anticipazione per il reintegro degli OdS non incassati dai venditori nel cosiddetto “periodo pregresso” di cui alla delibera 109/17, che comporta oneri gestionali impropri per i distributori su una partita a loro estranea;
- al principio secondo cui il distributore che dovesse aver anticipato degli OdS per effetto del differenziale stabilito dalla delibera 116/20 fra la quota minima incassabile dal venditore nei mesi di aprile e maggio (70%) e quella comunque da versare al sistema (80%), possa veder ripianato tale gap nell’istanza annuale di cui alla delibera 50/18 del prossimo anno, quindi a settembre 2021, ovvero dopo più di un anno dall’anticipazione effettuata;
- alla proposta di poter beneficiare all’ammissibilità a un livello di rating inferiore a quello minimo previsto dal CADE fintanto che tale livello risulta giustificato dall’emergenza Covid-19, senza la fissazione di un termine che funga da stimolo a ristabilire parametri di sostenibilità economico-patrimoniale congrua.

A nostro avviso, poi, la questione epidemiologica degli ultimi mesi impone una riflessione più profonda sull’attuale stato di salute del mercato elettrico retail. Infatti, la situazione venutasi a creare negli ultimi mesi ha di fatto rappresentato una sorta di particolare stress test che ha maggiormente evidenziato quanto sia urgente definire quei requisiti patrimoniali, prestazionali e reputazionali invocati dalla legge concorrenza 2017 per i soggetti che intendono operare nel settore della vendita di energia elettrica.

Inoltre, nelle more dell’istituzione di un Albo dei Venditori, che dovrà delineare proprio tali aspetti, garantendo la solvibilità e la solidità degli operatori, risulta altrettanto necessario un irrobustimento del

CADE, al fine di consolidare il sistema delle garanzie e ridurre l'esposizione creditizia di distributori e sistema nei confronti dei venditori inadempienti o opportunisti. Esigenze quindi di cui il mercato non ha smesso di sentire il bisogno, ma che, al contrario, ne richiede un intervento prioritario.

Auspichiamo a tal fine che le misure consultate con il DCO 530/19/R/eel vedano al più presto la luce nella delibera attuativa.

## **OSSERVAZIONI AGLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE**

### ***Q1. Si considera correttamente trattenuto il meccanismo per il saldo degli ammontari non versati ai sensi delle misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dall'Autorità?***

Si condivide il meccanismo del saldo degli ammontari non versati proposto, poiché finalizzato ad ottimizzare i versamenti e a "chiudere" il più possibile le relative partite bilancistiche entro l'anno.

Si sottolinea però che tale meccanismo, se operato in modalità rateale, potrebbe non garantire il completo recupero degli ammontari entro dicembre 2020, considerato che le tempistiche relative agli iter di inadempimento previsto dal CADE potrebbero spingersi fino a febbraio 2021 e, in caso poi di persistente insolvenza e relativa risoluzione del contratto, i meccanismi di recupero vigenti prevedono tempi di recupero molto lunghi che potrebbero sconfinare al 2022 (ricordiamo peraltro che la delibera attuativa per il recupero degli oneri di rete deve essere ancora adottata).

Per tali motivi, al termine della scadenza del piano rateale, occorrerà valutare il gap ancora in essere in capo ai distributori per effetto delle deroghe previste dalla delibera 116/20 e valutare l'introduzione, sempre entro l'anno, dei meccanismi di attenuazione finanziaria previsti dalla medesima delibera nel caso in cui l'impatto del suddetto gap rimanga significativo.

### ***Q2. Si considera correttamente individuata la forchetta di percentuali indicata quale quota massima da riconoscere come anticipazione del "Meccanismo Pregresso OGdS"?***

Certamente apprezzabile l'intento dell'Autorità di prevedere una compensazione, ancorché transitoria, per anticipare ai venditori una quota del cosiddetto "pregresso OdS", di cui da tempo se ne attende il riconoscimento. Tuttavia, riteniamo che tale riconoscimento introduca diverse criticità da approfondire opportunamente:

- adempimenti operativi a carico di soggetti, i distributori, del tutto estranei rispetto alle partite legate agli OdS non riscossi dai venditori, e dalle quali dovrebbero essere pertanto esclusi;
- la gestione della quota di anticipazione da individuare e scomputare dal piano rateale dovrebbe essere effettuata fuori linea rispetto agli attuali sistemi di fatturazione e gestione del credito del DSO, comportando con ciò aggravii operativi e possibilità di errori e contestazioni. Situazione che diverrebbe poi insostenibile se tale meccanismo dovesse essere esteso a tutti i venditori - e cioè anche a quelli che non hanno usufruito delle deroghe sui versamenti previste dalla delibera 116/20 - che pure, in verità, ne avrebbero diritto. Occorrerebbe poi chiarire come gestire da un punto di vista contabile e fiscale (per il recupero dell'Iva) le quote di credito/debito che rimarrebbero aperte sia per i distributori che per i venditori, proprio per effetto dello scomputo proposto dal presente DCO.
- il meccanismo di riconoscimento definitivo che sarà individuato nell'ambito del procedimento avviato dalla delibera 109/18 potrebbe essere tale da non consentire a tutti i venditori di ottenere una compensazione netta effettiva, perché ciò dipenderà anche dal livello di morosità già implicitamente riconosciuta nel tempo attraverso i meccanismi tariffari. Prevedere perciò ora un'anticipazione

forfettaria, slegata da ogni considerazione in tal senso, rischia di essere prematura e dover essere restituita in sede di conguaglio definitivo.

Per tali ragioni, riteniamo che il riconoscimento in oggetto debba avvenire una volta sola, senza l'inutile (e onerosa) interposizione dei distributori e sulla base del meccanismo definitivo che sarà individuato in seno all'apposito Tavolo di Lavoro dell'Autorità.

Suggeriamo pertanto di concentrare tempi e risorse ad una rapida conclusione dei lavori del Tavolo tecnico, in modo da evitare doppie attività passibili, come detto, di errori e contenziosi, a beneficio dell'efficienza generale del sistema.

***Q3. Si ritengono correttamente individuate le modalità e le tempistiche di versamento alla CSEA e al GSE degli ammontari per Oneri generali di Sistema?***

Nessun rilievo da formulare.

***Q4. Per il solo settore elettrico, si condividono i criteri orientati alla semplificazione procedurale tratteggiati per il meccanismo di versamento degli ammontari per oneri generali di sistema oggetto di rateizzazione incassati dagli utenti e dell'eventuale reintegro in favore delle imprese distributrici?***

Pur se e-distribuzione ha (fortunatamente) sempre incassato e versato più dell'80%, e non è quindi attualmente impattata dalla previsione dalla proposta in oggetto, come anticipato nelle osservazioni generali, non si condivide il principio secondo cui il distributore debba versare tutti gli oneri generali di sistema incassati nel piano di rateizzazione a CSEA e GSE e recuperare l'eventuale gap incassato/versato (70%-80%) con oltre un anno di ritardo rispetto al suo anticipo, senza poterlo invece compensare direttamente in occasione del meccanismo di recupero in oggetto. Se è vero che il distributore, in qualità di concessionario di un pubblico servizio, è investito anche del ruolo di garante del Sistema, è altrettanto vero che non dovrebbe mai fare da banca dello stesso.

***Q5. Si ritiene condivisibile l'intervento prospettato a tutela delle imprese che hanno beneficiato nel periodo di vigenza della deliberazione 116/2020/R/COM della specifica deroga correlata al giudizio di rating?***

Come riportato nelle osservazioni generali, pur comprendendo che il declassamento del *rating* societario a seguito del contesto emergenziale Covid-19 possa protrarsi anche oltre il mese di giugno 2020, non riteniamo opportuno consentire ai venditori *sine die* la possibilità avvalersi di questa forma di garanzia a copertura di obbligazioni reali con un livello di rating declassato rispetto al livello minimo previsto dal CADE. Ciò, infatti, oltre ad aumentare l'esposizione del sistema, rischia di giustificare immotivatamente un venditore non correttamente qualificato che, in tali condizioni, non sarebbe nemmeno incentivato a recuperare le proprie performance per riottenere un giudizio *investment grade*.

Si propone quindi di fissare un termine temporale entro cui consentire tale eccezionale deroga, termine che, a nostro avviso, potrebbe essere gennaio 2021. Una tempistica, quindi, ben al di là della fine della cosiddetta fase emergenziale e che dovrebbe essere sufficiente sia a stimolare il recupero dei gap economico-finanziari legati all'emergenza epidemiologica, sia la revisione del giudizio da parte delle agenzie di *rating*.